Committente:

ACAM gas SpA

CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ISO 9001 = ISO 14001 = OHSAS 18001 DNV

Azienda certificata IIS CERT UNI 11024

Azienda certificata IIS CERT UNI EN ISO 3834-2

Progetto:

RISANAMENTO RETI GAS METANO NEL COMUNE DELLA SPEZIA

21° STRALCIO

CENTRO STORICO SAN VENERIO

Codice Progetto: 01-02-14

Collocazione: AF19

Livello di Progettazione: **Esecutivo**

Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Visto

Progettato da:

ACAM S.p.A.

AREA TECNICA

Divisione Progettazione e Direzione Lavori

Tipo:

SCHEMA DI CONTRATTO

Sottotipo :
Opera :
Parte d'Opera :
Specialistica :

FILE: 21° Stralcio San Venerio\Documenti\13_Schema contr_Rev_08.doc

Elaborato: 13 di 18

Data: 27/01/2015

Redattore: Per. ind. Andrea PORTONATO

Progettista Interno: Per. ind. Andrea PORTONATO

Responsabile Unità Progettazione: Per. ind. Fausto LANIERI

Responsabile Area Tecnica: Dott. Ing. Giovanni MONTI

Ai termini delle leggi vigenti sui diritti d'autore l'ACAM S.p.A. si riserva la proprietà del presente disegno. Pertanto questo disegno viene consegnato all'espressa condizione che non venga – senza consenso scritto dell'ACAM S.p.A. – nè riprodotto nè ceduto a terzi nè diversamente applicato se non per il dichiarato presente lavoro.

This drawing is only conditionally issued, and neither receipt or possession thereof confers or transfer any right in, or licence to use, the subject matter of the drawing or any design or technical information shown therein, nor any right to reproduce this drawing or any part thereof except for manufacture under written licence from ACAM S.p.A.. No right to reproduce this drawing is granted unless by written permission from ACAM S.p.A.

ACAM GAS S.p.A.
Provincia della Spezia

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori di "Risanamento reti gas metano nel Comune della Spezia. - 21° Stralcio. – Centro storico Sam Venerio"

CUP …….
CIG ……...

L'anno duemilaquindici, il giorno …….. del mese di …….., in La Spezia, negli uffici di ……..., con la presente scrittura privata, fra:

a) ……., nato a ……, il …….., che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di ACAM Gas S.p.A. (di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Stazione Appaltante»), codice fiscale e partita IVA 01194900112, che rappresenta nella sua qualità di ……;

b) ……, nato a ……, il ……, residente in ……..……, via/piazza ……, in qualità di …… dell'impresa ……, con sede in ……, via/piazza…….., codice fiscale…… e partita IVA …… che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1. impresa ……
   con sede in ……, via ……, ……;
   codice fiscale …… e partita IVA ……..;
2. impresa ……
   con sede in ……, via ……, ……;
   codice fiscale …… e partita IVA ……..;
3. impresa ……
   con sede in ……, via ……, ……;
   codice fiscale …… e partita IVA ……..;
4. impresa ……
   con sede in ……, via ……, ……;
   codice fiscale …… e partita IVA ……..;
   nonché l'impresa ……
   con sede in ……, via ……, ……;
   codice fiscale …… e partita IVA ……..;

cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO

- che con Determinazione n…….. del ……., dell'Amministratore Delegato di ACAM Gas S.p.A., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Risanamento reti gas metano nel Comune della Spezia - 21° Stralcio – Centro storico San Venerio";
- che con Determinazione n…….. del ……., dell'Amministratore Delegato di Gas S.p.A., è stata approvata l'indizione di procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di "Risanamento reti gas metano nel Comune della Spezia - 21° Stralcio – Centro storico San Venerio", per un importo complessivo di € 252.350,47 (duecentocinquantaduemilatrecentocinquanta/47), di cui:
    a) importo per lavori (soggetto a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza: € 239.308,14 (duecentotrentanovemilatrecentootto/14), oltre iva;
    b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 13.042,33 (tredicimilaquarantadue/33), oltre iva.
- che in seguito all'espletamento della procedura negoziata, la gara è stata provvisoriamente aggiudicata all'Appaltatore, come da Verbale di gara del …… per un importo complessivo di € …….. (……./00) di cui:
    a) importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: € …… (……./00), oltre iva:
    b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 13.042,33 (tredicimilaquarantadue/33), oltre iva;
- che con Determinazione n……..del…….. dell'Amministratore Delegato di ACAM Gas S.p.A., è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, rendendola pertanto definitiva;
- che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data ……;
- che l'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, c. 5, del DLgs 163/2006 e s.m., è stata inviata in data …….……. e, pertanto, sono trascorsi oltre trentacinque giorni da tale data;
- che l'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, c. 5, del DLgs 163/2006 e s.m., è stata inviata in data …….;
- che ai sensi dell'articolo 106, c. 3, D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore, in data ……..……, hanno sottoscritto il Verbale del permanere delle condizioni di esecutività del contratto di cui al medesimo art. 106, c. 1, lett. a), b) e c);
- che l'Appaltatore ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m., che si allegano, con l'indicazione della propria composizione societaria, dell'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" nonché dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto (art. 1); e con riferimento altresì all'eventuale detenzione da parte di soggetti terzi di partecipazioni in via fiduciaria (art. 4);
- che, ai fini di cui all'art. 1 del D.L. n. 629/1982 – L. n. 726/1982, l'Appaltatore ha presentato il/i modello/i GAP compilato/i;
- che l'Appaltatore ha presentato il/i certificato/i della/e C.C.I.A.A. di …….…….., di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data del presente contratto, che si allega, ed è/sono pervenuta/e la/e Comunicazione/e /Informazione/i antimafia di cui all'art. 84 del DLgs n. 159/2011 e s.m., da parte della Prefettura di …….….., con nota/e prot. n. …….. del …….……; della Prefettura di ……..….., con nota prot. n. …….del ……..; ……. e,

pertanto, nulla-osta alla stipula del presente contratto ai sensi della vigente legislazione antimafia;

- che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, è/sono stato/i acquisito/i il/i D.U.R.C. dell'Appaltatore;
- che, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 e s.m., è/sono stata/e acquisita/e la/e attestazione/i della regolarità dell'Appaltatore rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

TUTTO CIO' PREMESSO

e costituente parte integrante del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro realizzazione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € …….…… (……..……./00), oltre iva, di cui:
   a) importo per lavori al netto degli oneri di sicurezza:
      € …… (……./00), oltre iva:
   b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
      € 13.042,33 (tredicimilaquarantadue/33), oltre iva.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" e "misura" ai sensi dell'articolo 53, c. 4, ultimo periodo, del DLgs. 163/2006 e s.m. e dell'art. 119, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010, per cui l'importo per la parte contrattuale a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo di progetto.

3. L'Appaltatore dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nella documentazione progettuale; di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove debbono eseguirsi i lavori; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006; di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi nonché di avvalersi, per l'esecuzione delle opere di saldatura relative alle condotte previste nell'appalto, di personale qualificato in possesso di idonea certificazione rilasciata da Istituti di Certificazione autorizzati.
4. La Stazione Appaltante potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, a seguito di sopraggiunti impedimenti tecnico-amministrativi, anche a fronte di pronunce giurisdizionali, di dichiarare risolto il contratto medesimo senza che l'impresa possa pretendere indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti di alcun genere.
5. In attuazione dell'art. 166, c. 1, del D.P.R. 207/2010, è stabilito che l'indennizzo per i danni cagionati da forza maggiore è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, ridotti del 10%, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Resta ferma l'applicazione della disciplina di cui all'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio in comune di La Spezia, all'indirizzo di Via A. Picco, 22, presso la sede della Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 291 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali

1. La Stazione Appaltante sarà in diritto di applicare le penalità e le sanzioni deducendole anche dall'importo del primo certificato di pagamento emesso successivamente alla data della rilevazione della sanzione o della penalità, ovvero escutendo in tutto o in parte la garanzia.
   La misura delle penalità e delle sanzioni verrà quantificata nei termini di seguito riportati e con le modalità di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.
   - Penalità per ritardo nell'inizio lavori: in caso di inadempienza all'obbligo di iniziare i lavori entro 7 giorni dalla data di consegna, sarà applicata una penalità ***di Euro 2.000,00 (duemila/00)***.
     Il ritardo nell'inizio dei lavori superiore ai 25 giorni solari sarà motivo, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, della risoluzione in danno del contratto.
   - Penalità per immotivata sospensione dei lavori: in caso di immotivata sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, sarà applicata una penalità di ***Euro 2.000,00 (duemila/00)*** per ogni giorno solare di sospensione.
     La sospensione dei lavori per un periodo maggiore di 25 giorni sarà motivo, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, di risoluzione in danno del contratto.
   - Penalità per ritardo nell'ultimazione dei lavori: la penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori sul tempo previsto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene fissata secondo la seguente formula: P = R x 0,1% x T, dove P è l'importo della penale, R sono i giorni di ritardo, 0,1 % la misura della penale giornaliera, T l'ammontare netto contrattuale dei lavori.
     Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuta completa esecuzione di tutti i lavori previsti in contratto, oltre che la funzionalità completa delle opere, e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotte in contratto.
   - Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo all'obbligo di presenza in cantiere del Rappresentante dell'Appaltatore: in caso di riscontro dell'assenza in cantiere del Rappresentante dell'Appaltatore come definito all'art. 4 del D.M. LL.PP. 145/2000, sarà applicata una penalità di ***Euro 2.000,00 (duemila/00).***
   - Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo agli obblighi di disciplina e buon ordine dei cantieri: in caso di riscontro che il cantiere viene condotto non conformemente alle previsioni di capitolato e di buona regola in generale, sarà applicata una penalità di ***Euro 2.000,00 (duemila/00).***
   - Penalità per inadempimento dell'Appaltatore riguardo all'obbligo di possesso costante di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti: in caso di riscontro della mancanza in cantiere di mezzi, attrezzature, strumenti, materiali, manufatti previsti nel "Check di verifica disponibilità mezzi ed attrezzature dell'Appaltatore", nel Programma Lavori o negli elaborati progettuali, nonché della

mancanza di quant'altro possa compromettere la buona esecuzione dei lavori, sarà applicata una penalità ***di Euro 500,00 (cinquecento/00).***Penalità per inadempienze dell'Appaltatore nella conduzione dei lavori: in caso di riscontro di inadempienza dell'Appaltatore riguardo la conduzione del cantiere, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5 : ***Euro 500,00 (cinquecento/00)*** cad;
- per ogni inosservanza rilevata oltre le 5 : ***Euro 1.000,00 (mille/00)*** cad.

- Penalità per inadempienze dell'Appaltatore nella conduzione dei lavori: in caso di riscontro di inadempienza dell'Appaltatore riguardo la conduzione del cantiere, saranno applicate le seguenti penali:
  - per ogni inosservanza rilevata fino a 5 : ***Euro 500,00 (cinquecento/00)*** cad;
  - per ogni inosservanza rilevata oltre le 5 : ***Euro 1.000,00 (mille/00)*** cad.
- Penalità per mancata consegna della documentazione di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto – Prima parte – Condizioni Generali: in caso di riscontro di inadempienza dell'Appaltatore riguardo alla consegna della documentazione di cui all'art. 39 sarà applicata una penale di ***Euro 5.000,00 (cinquemila/00)*** per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
- Penalità per non conformità degli apprestamenti relativi alla sicurezza: qualora l'Appaltatore non provveda ad ottemperare compiutamente alle regole di buona tecnica ed in particolare a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Direttore dei Lavori su proposta del Coordinatore in fase di esecuzione, applicherà le seguenti sanzioni:
  - per ogni inosservanza rilevata fino a 5 : ***€ 500,00 (cinquecento/00)*** cad;
  - per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: ***€ 1000,00 (mille/00)*** cad.
- Penalità per ritardata predisposizione della documentazione di cui all'art. 44 del Capitolato Speciale di Appalto – Prima parte – Condizioni Generali: in caso di riscontro di inadempienza dell'Appaltatore riguardo alla consegna della documentazione di cui all'art. 44 sarà applicata una penale di ***Euro 5.000,00 (cinquemila/00)*** per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Oltrepassati tre mesi di ritardo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore, o, alternativamente di far eseguire a terzi la predisposizione della documentazione, addebitando i relativi costi sostenuti dall'Appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, c. 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Per le sospensioni e le riprese dei lavori, nonché per le proroghe, si fa comunque riferimento a quanto disposto agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del disciplinare di gara.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
   a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
   b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
   c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
   d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
   e) le vie di accesso al cantiere;
   f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
   g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
   h) opere provvisionali necessarie, che in ogni caso dovranno essere adeguate al tipo di impianto ed eventuali requisiti assicurativi;
   i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio e quant'altro necessario per la sicurezza del cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
   j) la rimozione, al termine dei lavori, delle apparecchiature e la conseguente liberazione del cantiere;
   k) lo smaltimento dei rifiuti prodotti o trasportati sul sito durante i lavori.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata come da art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, c. 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., limitatamente alla durata dei lavori contrattuale ed alla maggiore durata, purché questa derivi da cause non imputabili all'Appaltatore.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 161, 162 del D.P.R. n. 207/2010.
3. In relazione alla previsione di cui all'art. 161, c. 16, del D.P.R. n. 207/2010, si specifica che i <<gruppi di categorie ritenute omogenee>> sono i seguenti: il primo gruppo comprende tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OG6 per € 217.389,80; il secondo gruppo comprende tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 per € 34.960,67.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. I pagamenti avverranno secondo gli importi e le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui all'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010, si applica l'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, con l'avvertenza che, in applicazione della previsione di cui all'art. 144, c. 4, 2° periodo, del D.P.R. n. 207/2010, il saggio degli interessi di mora applicato, corrispondente a quello fissato di anno in anno con D.M. Infrastrutture e Trasporti di concerto con M. Economia e Finanze, è stabilito essere comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, c. 2, Cod. Civ.

Articolo 14. Verifiche in corso d'opera e collaudo

1. La Stazione Appaltante può sempre richiedere all'Appaltatore l'effettuazione di verifiche in corso d'opera per accertare la regolare esecuzione dei lavori secondo il presente contratto, i documenti progettuali, le norme e le leggi vigenti.
2. La comunicazione del completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore dovrà intendersi come comunicazione del completamento delle opere nella loro interezza e dell'idoneità delle opere ad entrare in funzione. Per ultimazione dei lavori si intende l'avvenuta completa esecuzione di tutti i lavori previsti in contratto, oltre che la funzionalità completa delle opere, e non la semplice ultimazione funzionale delle opere dedotte in contratto.
3. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione (mezzi, attrezzature, personale o altro) tutto quanto ritenuto necessario dal direttore dei lavori e dall'eventuale collaudatore per l'effettuazione di tutte le verifiche di cui al comma 1, nonché per le prove di funzionamento. Tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore stesso.
4. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Articolo 15. Garanzie per i vizi

1. L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt.1667, 1668 e 1669 del Cod. Civ., nonché alle garanzie stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16. Garanzia di corretto funzionamento e servizio di gratuita manutenzione

1. L'Appaltatore garantisce tutti i materiali nei limiti delle garanzie specificatamente rilasciate dai relativi fornitori, obbligandosi in tal senso affinché la Stazione Appaltante benefici direttamente di tali garanzie sui Materiali, nonché nei maggiori limiti previsti in Capitolato Speciale d'Appalto o nell'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà prontamente correggere e rettificare a propria cura e spese, riparando o sostituendo i componenti o ponendo in essere ogni altra opportuna misura in conformità con le norme tecniche e le leggi applicabili di settore, tali eventuali vizi o difformità.
3. Per ogni eventuale aggiunta, riparazione o sostituzione di qualsivoglia parte delle opere, la garanzia su tali interventi sarà per un periodo massimo pari ad anni 2 (due) a partire dalla data di tale aggiunta, riparazione o sostituzione, senza pregiudizio alla maggior durata delle garanzie del relativo produttore con riferimento ai materiali.
4. In particolare, durante il periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà assicurare l'eliminazione di ogni irregolarità o guasto con riparazione o sostituzione, se necessario, di qualsiasi componente.

Articolo 17. Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
   a) frode nell'esecuzione dei lavori;
   b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
   c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
   d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
   e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
   f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
   g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
   h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
   i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
   j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
   k) negli altri casi eventualmente previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18. Foro competente

1. La definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro della Spezia con competenza territoriale convenuta come esclusiva. E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, c. 3, del D.P.R. n. 207/2010.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., ed all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
6. La Stazione Appaltante ha acquisito il DURC relativo all'impresa/e ai fini della stipula del contratto.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:
   a) le *[eventuali]* proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 del quale assume ogni onere e obbligo;
   b) il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi già del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ed ora del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, in base alla/e Comunicazione/i Informazione/i della/e Prefettura/e di ……., pervenuta/e con nota/e prot. n. …….. del …… e prot. n. ……. del ……
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
4. L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m..
5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, c. 8, della L. 136/2010 e s.m., si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della Spezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. L'Appaltatore, ai sensi e dell'art. 3, c. 1 e c. 7, della L. 136/2010 e s.m., dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al contratto:
   CONTO CORRENTE n. ……..
   intestato a ……..
   (ABI ……. - CAB …….……..)
   IBAN ……..……. BIC ……....
   e che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:
   - nome …….. cognome …….., codice fiscale, …….., luogo e data di nascita ……..; indicazione di ruolo e poteri: …….;
   - nome …….. cognome …….., codice fiscale, …….., luogo e data di nascita ……..; indicazione di ruolo e poteri: …….;
   - nome …….. cognome …….., codice fiscale, …….., luogo e data di nascita ……..; indicazione di ruolo e poteri: …….;

   L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7. Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. L'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
   L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m., le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due percento) rispetto a quanto comunicato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 1 del predetto D.P.C.M..

Articolo 22. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
   (qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
   (oppure, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3 , qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
4. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, ha prestato apposita garanzia fideiussoria "a prima richiesta", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 Cod. Civ. ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, conforme allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, mediante …….. numero…….. in data ……. rilasciata dalla società/dall'istituto …….. agenzia/filiale di ……. per l'importo di euro ……. pari al ……... per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti percento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 24. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, con decorrenza dalla data della consegna dei lavori e cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza (CAR) a prima richiesta", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 Cod. Civ. ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, conforme allo schema 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, numero …….. in data ……., rilasciata dalla società/dall'istituto ……. agenzia/filiale di……, come segue:
   a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ……..……), pari al valore complessivo dei lavori oggetto del contratto;
   b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro (…….……), pari a quello previsto dall'art. 125, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010.
3. L'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa R.C.O. numero …….. in data …….……. rilasciata dalla società/dall'istituto …….…….. agenzia/filiale di ……..

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
   - Capitolato Speciale d'Appalto;
   - Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (limitatamente agli articoli ancora in vigore dopo le abrogazioni ad opera del D.P.R. n. 207/2010), per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
   - Elenco descrittivo delle voci relative alla Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori;
   - Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori compilata con i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara;
   - Elenco prezzi unitari integrato dai prezzi già offerti dall'Appaltatore nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori", e soggetti al ribasso di gara di cui all'offerta dell'Appaltatore;
   - Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
   - Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m., redatto dall'Appaltatore;
   - Cronoprogramma dei lavori;
   - elaborati di progetto elencati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006 e s.m., il D.P.R. 207/2010 e s.m. ed il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (e per gli articoli ancora in vigore dopo le abrogazioni ad opera del DPR n. 207/2010).
   Come stabilito all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le norme sopra richiamate non si applicano nelle parti che stabiliscono oneri ed obblighi per la Stazione Appaltante.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di assunzione di definitività del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione – in caso d'uso – sarà in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 28. Riservatezza

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dall'Appaltatore sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente contratto, salve le vigenti norme in tema di diritto di accesso; il titolare del trattamento dei dati in questione è ACAM Gas S.p.A..
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia inerente alle opere stesse o sia venuto a conoscenza per causa dei lavori e dal far visitare il cantiere da terzi, salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante, da richiedere di volta in volta.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione Appaltante	L'Appaltatore
_____	_____

L' Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3 – 4.2 – 6 – 16 - 17 - 18.

L' Appaltatore dichiara altresì di approvare specificatamente la clausola di cui all'art.. 3.4, di seguito riprodotta:

<<4. La Stazione Appaltante potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, a seguito di sopraggiunti impedimenti tecnico-amministrativi, anche a fronte di pronunce giurisdizionali, di dichiarare risolto il contratto medesimo senza che l'impresa possa pretendere indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti di alcun genere.>>

L'Appaltatore

_____